

**Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c., con richiesta di fissazione di udienza breve**

**RICORRENTE: CATTAFI Maria Grazia**, nata a Milazzo (ME) il 14.04.1982 ed vi residente in via Carrubbaro n. 5, codice fiscale: CTT MGR 82D54 F206T, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it), in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

**CONTRO**

**RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** in persona del Dirigente *pro tempore*; **4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65.

**e nei confronti**

di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**FATTO**

La ricorrente è una docente di scuola primaria (classe di concorso posto comune), assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna attualmente titolare presso l'I. C. "Diana Sabbi" Bologna (BOEE83001L).



Per il corrente anno scolastico 2021-2022, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo "Terzo" di Milazzo (MEIC8AB00A) su posto sostegno dell'udito DH, giusto stralcio (della graduatoria utilizzazione /assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021-2022), con termine fino al 31.8.2022 (**Doc.1**, unitamente al decreto prot. n. 20287 del 09.08.2021 – **Doc.2**).

Per l'anno scolastico 2020-2021, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale su posto comune (si allega domanda **Doc.3** e lettera notifica Miur, da cui risulta l'attribuzione di 88 punti come punteggio base e 6 punti come punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento, per un totale complessivo di 94 punti - **Doc.4**) -- ai sensi dell'OM n. 182/2020 e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 del 06.3.2019 -- indicando come preferenze le seguenti scuole nell'ordine qui di seguito indicato:

- 1) Scuola MEEE82001b      ME      Venetico Marina;
- 2) Comune      F206      ME      Milazzo;
- 3) Scuola MEEE8AB01C      ME      Carrubaro;
- 4) Scuola MEEE842018      ME      Pace del Mela;
- 5) Scuola MEEE898018      ME      Militi;
- 6) Scuola MEEE827016      ME      Destra Longano;
- 7) **Provincia      ME      ME Messina;**
- 8) Distretto      037      Messina Distretto 037;
- 9) Distretto      038      Messina Distretto 038;
- 10) Distretto      035      Messina Distretto 035;
- 11) Distretto      036      Messina Distretto 036;
- 12) **Distretto      999      Messina Distretto 999;**
- 13) Distretto      028      Messina Distretto 028;
- 14) Distretto      032      Messina Distretto 032;
- 15) Distretto      033      Messina Distretto 033;



Putroppo, la stessa non ha ottenuto il trasferimento, così come risulta dall'email allegata (**Doc.5**).

\*\*\*\*\*

**A)** Con il presente atto, la ricorrente lamenta precisi errori posti in essere dall'Amministrazione scolastica rispetto alle sedi ed ai posti comuni dell'organico di diritto non assegnati alla mobilità.

Nello specifico rileva che, nel corso delle operazioni di mobilità interprovinciale nei posti comuni della scuola primaria in provincia di Messina, non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità e ciò in violazione dell'art. 8 del CCNI.

Ed infatti:

1) Dall'analisi del prospetto della disponibilità dei posti prima dei trasferimenti, pubblicato sul sito dell'ATP di Messina in data 18.06.2020 (**Doc.6**) con decreto prot. n. 9060 (**Doc.7**) risulta che **nella scuola GALATTI (MEEE86601R) di Messina Posto comune (AN)** - trattasi di una scuola facente parte del Comune di Messina indicata tra le preferenze in domanda (!!!) - **vi sono disponibili n. 6 posti.**

In realtà **da un esame dettagliato del bollettino dei trasferimenti (Doc.8)** pubblicato anch'esso sul sito dell'ATP di Messina con decreto prot. n. 9664 del 29.06.2020 (**Doc.9**), **nella suddetta scuola GALATTI risultano trasferiti solo n. 4 docenti e precisamente:**

- STAITI Loredana, movimento a domanda, trasferimento nel comune, senza precedenza;
- CASAMIRRA Fausta, movimento a domanda, passaggio di ruolo provinciale, senza precedenza;
- GANGI CHIODO Rosanna, movimento a domanda, passaggio di ruolo interprovinciale, senza precedenza;
- TORINO Simona, movimento a domanda passaggio di ruolo interprovinciale, senza precedenza;

Ne deriva che rispetto alle n. 6 disponibilità solo n. 4 trasferimenti sono stati effettuati, con la conseguenza che n. 2 posti risultano vacanti e disponibili che potevano essere destinati ai trasferimenti.



2) Ed ancora, dall'analisi del bollettino dei trasferimenti “in uscita” (Doc.10) pubblicato anch'esso con decreto del 29.06.2020 (cfr. Doc.8) risultano dei posti resisi disponibili nel corso delle procedure di mobilità 2020-21 per il movimento in uscita di docenti che hanno ottenuto il trasferimento in altra sede. E' il caso di:

- a) Bambaci Delia trasferimento interprovinciale (destinazione Mogliano Veneto) scuola di titolarità Fraz. Pianoconte (MEEE81703N) – Lipari;
- b) Veneroso Gianluca, trasferimento interprovinciale (destinazione Centola – SA) scuola di titolarità Fraz. Pianoconte (MEEE81703N) – Lipari;

**Trattasi di n. 2 posti nella sede scolastica di Frazione Pianoconte** (indicata tra le preferenze in domanda – cfr. Doc. 3) resesi disponibili a seguito del movimento in uscita dei due docenti e che, pertanto, dovevano essere destinati esclusivamente ai docenti concorrenti alle medesime procedure di mobilità per il detto anno scolastico.

- c) De Salvo Vito Giovanni, trasferimento interprovinciale (destinazione Misterbianco – CT) scuola di titolarità Scuola Primaria Taormina (MEEE886023) – Taormina;
- d) Mirabile Angeletta, trasferimento interprovinciale (destinazione Maletto - CT) scuola di titolarità Francavilla di Sicilia (MEEE835026) – Francavilla;

**Trattasi di altri n. 2 posti rispettivamente nella sede scolastica di Taormina e Francavilla di Sicilia** (scelte in domanda!!) resesi disponibili a seguito del movimento in uscita dei due docenti e che, pertanto, dovevano essere anch'essi destinati esclusivamente ai docenti concorrenti alle medesime procedure di mobilità per il detto anno scolastico.

3) Ed ancora, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina con decreto di rettifica prot. n.10485 del 10.07.2020 (**Doc.11**) ha disposto il passaggio di ruolo provinciale della docente:

Miligi Anna titolare di scuola primaria F. Crispi di Messina (MEEE873092) all'ITE “A.M. Iaci” di Messina AB24 Lingua e cultura straniera (Inglese).

Ne deriva che anche **quest'ultimo posto comune resosi disponibile nella scuola F. Crispi di Messina** doveva essere destinato alla mobilità / trasferimenti dei docenti.



Alla luce di quanto sopra dettagliatamente illustrato, è di palmare evidenza che il MIUR erroneamente non ha destinato alle operazioni di mobilità i n. 7 posti comuni vacanti presso le seguenti sedi scolastiche:

- N. 2 scuola Galatti (MEEE86601R) di Messina;
- N. 2 scuola Frazione Pianoconte (MEEE81703N) – Lipari;
- N. 1 Scuola Primaria Taormina (MEEE886023) – Taormina;
- N. 1 Scuola Francavilla di Sicilia (MEEE835026) – Francavilla;
- N. 1 Scuola F. Crispi di Messina (MEEE873092) di Messina.

Lo stesso CCNI 2019 (a pagina 12), a titolo di esempio, calcola il caso di ripartizione di n. 7 posti residui dopo i movimenti provinciale che devono essere suddivisi nel seguente modo:

4 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo; n. 2 posti destinati ai trasferimenti interprovinciale e n. 1 posto destinato alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e di ruolo).

Ne deriva che, applicando detto conteggio alla fattispecie in esame, il MIUR non ha operato in maniera corretta in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni contrattuali sulla mobilità: lo stesso, se solo avesse agito legittimamente, avrebbe dovuto effettuare ulteriori n. 2 trasferimenti interprovinciali che, di fatto, non ha eseguito, a danno della ricorrente.

\*\*\*\*\*

In definitiva, la ricorrente ha ampiamente dimostrato come le **operazioni di mobilità interprovinciale nei posti comuni della scuola primaria, in provincia di Messina, sono state attuate in violazione dell'art.8 commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI (Doc.12)**, il quale, nel definire le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, al comma 3 precisa quanto segue: *“Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”*.

Ciò significa che -- se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente ottiene un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità -- tale sede diviene posto vacante che, in quanto tale, deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale



sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta.

Ma vi è più.

La docente ha, altresì, evidenziato procedure irregolari anche in ordine alle rettifiche effettuate (in data 10.07.2020) dall'Ufficio scolastico di Messina dopo la data di pubblicazione dei movimenti per la scuola primaria (29.06.2020).

Dette rettifiche hanno reso disponibili ulteriori sedi scolastiche che purtroppo non sono state assegnate ai “potenziali” concorrenti della mobilità 2020-21 (come la ricorrente!!), così come previsto contrattualmente.

Tattasi di ulteriori posti residui e disponibili che dovevano essere destinati tutti alla mobilità territoriale interprovinciale dell'a. s. 2020-21.

Per tutte si richiama la **sentenza emessa dal Tribunale di Patti sezione Lavoro n. 301/2021 (Doc.13)** con la quale, in un caso analogo, ha espressamente statuito quanto segue: *“La ricorrente ha, inoltre, evidenziato errori specifici rispetto a sedi e posti di sostegno dell'organico di diritto non assegnati. In particolare, è stato rilevato che, nel corso delle operazioni di mobilità interprovinciale nei posti comuni della scuola dell'infanzia, in provincia di Messina, non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità, come dettagliatamente articolato nell'esposizione di fatto del ricorso non contestata dal ministero resistente (si vedano in proposito le tabelle riepilogative e gli estratti dei bollettini ivi trascritti nonché l'analisi e confronto degli atti pubblicati dal MIUR e prodotti in atti); e ciò, in violazione dell'art.8, commi 1 e seguenti del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 ed in violazione del CCNI del 26.06.2018.*

*In particolare è stato rilevato che Il MIUR non ha applicato in maniera corretta, ai 6 posti residui al termine dei trasferimenti provinciali, le aliquote previste per il calcolo delle immissioni in ruolo (60%), dei trasferimenti interprovinciali (30%) e dei passaggi di ruolo (10%), con la conseguenza che, in applicazione della contrattazione di mobilità (come da specifico esempio riportato a pag.10 del CCNI 2017), sono stati effettuati con certezza 2 trasferimenti interprovinciali in meno. Oltre*



*quanto sopra, la ricorrente ha evidenziato procedure irregolari anche in ordine alle rettifiche effettuate dall'USP-A.T. Messina dopo la data di pubblicazione dei movimenti per la scuola dell'infanzia (12.06.2018), che hanno fatto emergere sedi accantonate durante le operazioni di mobilità e non destinate a soddisfacimento delle istanze dei docenti concorrenti alle operazioni dell'a. s. 2018/19, nonché sedi che si sono rese disponibili a seguito delle predette rettifiche e non assegnate ad altri concorrenti alla mobilità, come contrattualmente previsto. È stato provato pertanto che vi erano dei posti residui disponibili per soddisfare la mobilità dell'a. s. 2018/19. Orbene, **è dirimente che la loro mancata destinazione alle procedure di mobilità deve ritenersi illegittima**, in quanto tale esclusione si pone in contrasto con l'art.8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato, il quale, nel definire le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, al comma 3 precisa che “Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”. Pertanto, se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente ottiene un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità, tale sede diviene posto vacante che, in quanto tale, deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta.*

*Ne deriva che, se il MIUR avesse operato legittimamente e in conformità alle disposizioni prevista in materia, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale in uno dei predetti posti di disponibili, e, segnatamente, presso la scuola dell'infanzia di Novara di Sicilia – **OMISSIS**, o nell'ambito 0016 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia di Castell'Umberto), o nell'ambito 0015 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia n.2 Santa Lucia di Lipari), o nell'ambito 0013 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia presso l'I. C. “Albino Luciani” di Messina o presso l'I.C. n.19 “Evemero da Messina” di Messina o presso I.C. “La Pira – Gentiluomo” di Messina).”*





\*\*\*\*\*

**B)** Sotto altro profilo, la ricorrente ha dimostrato che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste con indicazione puntuale da parte della docente Cattafi nella domanda di mobilità 2020-21, con la conseguente violazione dell'art. 470 D. L.gs. 297/94, quest'ultima qualificata come norma imperativa.

A tal proposito, evidenzia come il citato art. 8 CCNI è illegittimo nella parte in cui riserva alle procedure di mobilità solo il 50% dei posti disponibili, mentre l'altro 50% viene destinato alle immissioni in ruolo; in particolare nella parte in cui riserva il 50% dei posti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali, ai nuovi assunti in ruolo, il 30% ai trasferimenti interprovinciali per i docenti già di ruolo ed il residuo 20% alla mobilità interprofessionale.

Sul punto, richiama **l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.05.2020 (Doc.14)** che, in un caso analogo, ha affermato espressamente *“Tale stato dei fatti genererebbe un inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo”*.

Per completezza, è il caso di esaminare le disposizioni vigenti:

L'art. 8 CCNI, ai commi 5 e 6, dispone che *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- *a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- *a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.*





*Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).*

Ed, invece, l'art. 470 D.Lgs. 297/94, recita espressamente quanto segue: “**Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, *in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.***

*2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.*

*3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.*

La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro, con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i



posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Sempre secondo il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “*superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*”.

Ed ancora “*La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime*.”

In realtà, per la risoluzione del contrasto tra le norme richiamate (art. 470 Dlgs. 297/94) e l'art. 8 CCNI deve tenersi presente che il rapporto tra fonte legislativa e pattizia è disciplinato dall' **art. 2 d. Lgs. n.165/2001, modificato dall'art. 1 legge n.15/2009** che al comma 1 prevede testualmente: “*Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”* ed, al comma 2: “*L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

La norma di cui al comma 1 introduce, quindi, una necessaria riserva di legge per la deroga di disposizioni di legge, regolamento o statuto da parte dei contratti collettivi e tale deroga, in ogni



caso, non può che operare con riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge adottate successivamente all'entrata in vigore di tale norma.

Ciò posto, **va rilevato che l'art. 470 D.Lgs. n.297/1994, in quanto precedente all'entrata in vigore della l.n.15/2009, è insuscettibile di deroga pattizia.**

**Il successivo D. Lgs. n.75/2017 art.1** ha ulteriormente modificato l'art. 2 D. Lgs. n.165/01 suindicato che per l'effetto prevede: *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. **Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili**”.*

La deroga delle disposizioni di legge, regolamento o statuto riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale opera, dunque, legittimamente nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo e nei limiti delle materie affidate alla stessa dall'art. 40 co.1 che dispone: *“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.”.*

**La norma citata, quindi, individua la mobilità tra le materie nella quali la contrattazione collettiva è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria.**

Non può, quindi, che rilevarsi l'illegittimità dell'art.8 CCNI nella parte in cui si pone in contrasto con l'art.470 d. lgs n.297/94 - che garantisce il completamento delle operazioni di mobilità in via



prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo - prevedendo per queste ultime la riserva del 50% dei posti disponibili prima dell'espletamento delle operazioni di mobilità.

**Detto principio è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale di Palermo che con sentenza n. 2654 del 24.06.2021 (Doc. 15)** ha così statuito *“Accertato, dunque, che nella procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 alla quale ha partecipato la ricorrente dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili e non soltanto il 50% degli stessi per effetto dell'illegittima riserva in favore delle immissioni in ruolo disposta dal CCNI cit., deve valutarsi illegittima la procedura medesima, svolta sulla scorta di una clausola contrattuale affetta da nullità”*.

**In senso conforme anche il Tribunale di Trapani con sentenza n. 275 del 25.06.2021 (Doc. 16)** e poi ancora **il Tribunale di Venezia con sentenza n. 295 del 27.04.2021 (Doc. 17)** ed il **Tribunale di Verona con sentenza 372/21**.

Numerosa **giurisprudenza di merito** ha avallato, quindi, tale interpretazione ribadendo come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (in tal senso, **Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017; Trib. Ravenna sent. n. 268/2017**).

Il Tribunale di Lanciano con la suindicata sentenza ha condivisibilmente affermato che: *“... è noto che anche le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 e.e., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano al riguardo, Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975)*.

Il Tribunale di Roma ha osservato sul punto che la predetta disposizione di cui all'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto *“quello relativo al rapporto tra*



*immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (Cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sent. n. 2478/2020 del 18.05.2020).

La questione è stata affrontata, persino, dalla giurisprudenza amministrativa.

In particolare il **Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 3722 del 22.7.2019** ha affermato: *“L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”*.

A seguito dell’emanazione di detta ordinanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, anche il **Tar Lazio - con i decreti monocratici 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020** – ha accolto le richieste di misure cautelari in merito alla necessità di dare prevalenza e preferenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.

Il principio è stato ribadito anche dalla **Cassazione, Sezione Lavoro che, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017**, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicare le regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.

Ma vi è più.

L’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/01 detta un principio analogo a quello sancito dall’art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che *“Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le*



*procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".*

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che “*nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico*” (cfr. Cons. Stato n. 2318/16).

Trattasi di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte, l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e, comunque, non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile).

A margine, si rileva come la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali ricorda che “*l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità*”.

Infine, in tal senso depongono anche le **modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego**, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa



fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

In definitiva è evidente che, nel caso di specie, **il testo dell'art. 470 cit. sia chiaro nell'orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che dall'emanazione della predetta norma alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell'intentio legis ad opera dell'art. 8 CCNI.**

Alla lue di quanto sopra illustrato, è di palmare evidenza che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene puntualmente richieste dalla docente Cattafi in domanda, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i 7 posti non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, non avrebbero potuto essere considerati sedi residui da destinare alle nuove immissioni in ruolo.

Ed infatti:

l'USP di Messina con provvedimento prot. n. 19447 del 18.08.2020 (**Doc.18**) ha comunicato il contingente dei posti per le nomine in ruolo per ciascuna provincia, classe di concorso e tipologia, allegando il relativo prospetto (**Doc.19** pag. 19), da cui risulta per la classe di concorso EEEE – posto comune in provincia di Messina vi è una disponibilità di 44 posti di cui: 22 posti da contingente GM e 22 posto dal contingente GAE.

Ed infatti, con successivo decreto prot. n. 20174 del 24.08.2020 (**Doc.20**) l'USP di Messina ha pubblicato gli elenchi degli aspiranti /destinatari di proposta tempo indeterminato da GM 2016 (**Doc.21**) e con ulteriore decreto del 26.08.2020 (**Doc.22**) l'elenco degli aspiranti /destinatari di proposta tempo indeterminato da GAE (**Doc.23**).

Da detti elenchi risulta che le sedi vacanti e disponibili non assegnati alle operazioni di mobilità in provincia di Messina (le stesse scelte dalla ricorrente in domanda !!) sono state da destinare alle nuove immissioni in ruolo.

\*\*\*\*\*





Per ultimo, parte ricorrente richiama, il **principio della vicinanza della prova**, il quale prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

In difetto di produzione e/o contestazione ad opera dell'Amministrazione -- che è l'unica ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze) -- non può imputarsi alla ricorrente una carenza probatoria, in base al suindicato **principio della vicinanza della prova**.

\*\*\*\*\*

**Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l'assegnazione provvisoria effettuata dall'USP di Messina avrà efficacia fino al 31.8.2022, si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.**

In definitiva, il trasferimento della docente/dipendente nella sede di titolarità (Bologna) a centinaia e centinaia di chilometri da casa e dagli affetti familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera patrimoniale e reddituale della lavoratrice: la stessa avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Tutto ciò premesso e considerato, l'insegnante Cattafi Maria Grazia, a mezzo del sottoscritto avvocato

### **RICORRE**

Al Tribunale di Barcellona P.G. Giudice del Lavoro affinché **previa fissazione (a breve) dell'udienza** di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**I)** Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, il diritto della ricorrente al trasferimento posto comune della scuola primaria presso la Provincia di Messina e, per l'effetto,



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre l'immediato trasferimento definitivo della ricorrente in una sede scolastica facente parte della Provincia di Messina (e precisamente del Comune di Messina e/o Lipari e/o Taormina e/o Francavilla di Sicilia), anche in sovrannumero, secondo le preferenze indicate in domanda.

- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 23.

**Dichiarazione fiscale:** Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Pace del Mela, lì 17 Dicembre 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Cattafi Maria Grazia, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Cattafi Maria Grazia ad ottenere il trasferimento presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola primaria anno scolastico 2020/2021 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**RITENUTO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it), nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

**CHIEDE**

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 17 Dicembre 2021

Avv. Maria Chiara Isgrò

